

STATUTO

A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANO LE VIA SCIPIONE
SANGIOVANNI 171

Numero REA: LE - 359049

Codice fiscale: 05331430750

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
(COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO -
MUTUALITA' PREVALENTE)

ARTICOLO 1)

E' costituita una cooperativa sociale che agirà sotto la denominazione: "A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C., la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società è una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C., di concerto con quanto disposto dall'art. 111-septies delle norme attuative del C.C., e dell'ulteriore normativa vigente in materia di cooperative e di cooperative sociali in particolare.

(SEDE E DURATA)

ARTICOLO 2)

La società ha sede legale in Alessano (LE).

L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire uffici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito dello stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

ARTICOLO 3)

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050. E' compito dell'assemblea straordinaria stabilirne un'eventuale proroga come anticiparne lo scioglimento.

(SCOPI ED OGGETTO)

ARTICOLO 4)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art 1, comma 1 lett.a) della L.381/91).

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ARTICOLO 5)

La cooperativa, ai sensi dell'articolo 1 (uno) lett. A della legge 8 novembre 1991 n. 381 (trecentottantuno), si propone quindi di svolgere le seguenti attività nei settori appresso specificati:

(Servizi socio-assistenziali):

1. Servizio di gestione ed organizzazione del contrasto della povertà e della devianza attraverso attività di primo ascolto, informazione, orientamento, aiuto e presa in carico per problematiche che fanno capo a differenti situazioni di difficoltà;
2. Gestione ed organizzazione del servizio di segretariato sociale, il quale fornisce servizi di informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza soprattutto in merito alle modalità di accesso e alle prestazioni e ai servizi erogati dai vari ambiti; il servizio svolge, inoltre, attività di supporto generale per lo svolgimento di pratiche e relativi iter burocratici per l'accesso ad altri servizi attraverso la Pua (porta unica di accesso), rivolto a tutti i cittadini bisognosi di essere supportati e orientati nell'accesso ai servizi socio assistenziali e socio sanitari;
3. Gestione ed organizzazione dei servizi sociali professionali, intesi come servizi di consulenza prestati da assistenti sociali professionali, volti al sostegno della persona e della famiglia; i servizi di assistenza sociale intervengono per risolvere situazioni di difficoltà, costruendo insieme all'utente percorsi di aiuto, assicurando prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini; le prestazioni previste sono: informazione e orientamento in materia socio-assistenziale per facilitare l'accesso ai servizi e alle risorse pubbliche e/o private, consulenza psico-sociale, valutazione del bisogno e valutazione di un piano di intervento in collaborazione anche con altri servizi preposti al superamento del disagio, programmazione complessiva di interventi in risposta ai bisogni socio-assistenziali (assistenza economica, assistenza domiciliare, frequenza centri diurni, ecc ..), programmazione complessiva di interventi in risposta ai bisogni socio-sanitari attraverso la uvm - unità valutativa

- multidimensionale (per assegno di cura, adi, ricovero in rssa, ecc...), sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale delle persone straniere immigrate;

4. Gestione ed organizzazione di asili nido e/o centri ludici di prima infanzia intesi come strutture autorizzate per l'erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con annesso servizio mensa;

5. Gestione ed organizzazione di servizi socio educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, intesi come servizi educativi flessibili e differenziati per i bambini da 3 mesi a 3 anni, finalizzati sia alla promozione dello sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino, sia al sostegno alle famiglie e ai nuclei familiari nel loro compito educativo con metodi innovativi e sperimentali. Detti servizi prevedono un'organizzazione di piccoli gruppi educativi e la prestazione di servizi a domicilio di educazione familiare per l'infanzia o servizi per l'infanzia;

6. Gestione ed organizzazione di ludoteca attraverso la quale si prestano attività educative, ricreative e culturali. E' riconosciuto quale servizio di ludoteca anche quello di "ludobus" o in altro modo denominato;

7. Servizio di gestione ed organizzazione di centro aperto polivalente, inteso come struttura aperta alla partecipazione non continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali d'ambito e con le istituzioni scolastiche;

8. Servizio di gestione ed organizzazione di centro sociale polivalente per diversamente abili, intesa come struttura autorizzata per l'erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di diversamente abili con attività ludico ricreative, di socializzazione, assistenziali, psico-motorie, animazione, attività di somministrazione dei pasti e servizio di trasporto ed altre attività connesse; avendo quale obbiettivo il contrasto dell'isolamento e dell'emarginazione sociale delle persone diversamente abili e di mantenere i livelli di autonomia della persona e di supportare la famiglia;

9. Gestione del servizio di integrazione scolastica di minori con disabilità volto a garantire le seguenti prestazioni: il sostegno socio-educativo; il trasporto scolastico; l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e le attività collegate, comprese le attività sportive; le attività didattiche di sostegno con personale specializzato; il sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed extra scolastico per il rapporto dei soggetti diversamente abili con i loro nuclei familiari e con il gruppo-classe;

10. Gestione ed organizzazione del servizio di accoglienza

in comunità familiare o casa famiglia, intesa come struttura di accoglienza residenziale, destinata a favorire la convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori all'interno di un nucleo familiare già costituito;

11. Gestione ed organizzazione del servizio di affidamento familiare, quale intervento di aiuto a favore dei minori la cui famiglia di origine si trova temporaneamente in difficoltà; è un intervento a tempo determinato, finalizzato al raggiungimento del benessere (garantito anche tramite un supporto psico-sociale) del minore e al superamento della situazione di crisi della sua famiglia;

(Servizi sociali):

12. Gestione del servizio di trasporto sociale alunni, inclusi i diversamente abili, presso scuole pubbliche e/o private di ogni ordine e grado, garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio scolastico e in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca;

13. Gestione del servizio di trasporto sociale di persone, incluso il trasporto sociale di persone con disabilità, garantendo sia servizi di conciliazione vita-lavoro sia servizi di spostamento presso i vari enti pubblici e/o privati e ogni altro luogo, adattandosi comunque alle esigenze del singolo individuo;

(Servizi socio-educativi):

14. Gestione di servizi socio-educativi ed interculturali;

15. Servizio di gestione di circoli e dei centri di aggregazione sociale, culturali, ricreativi, educativi e sportivi, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di letture, in genere condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;

16. Gestione ed organizzazione di servizi educativi per il tempo libero offerti alla collettività sulla base di specifiche progettualità che si caratterizzano per la provvisorietà e periodicità delle esigenze e per la temporaneità degli interventi programmati in un ambito territoriale definite;

17. Servizio di gestione di centri diurni socio ricreativi, centri socio educativi extrascolastici, residenziali e semiresidenziali, strutture di accoglienza e di socializzazione, di aggregazione e di animazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi gioco all'interno di apposite strutture;

18. Sviluppo di azioni per favorire la conoscenza reciproca e l'incontro tra culture diverse;

19. Gestione ed organizzazione di servizi educativi ed assistenziali, prestati attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture volte a soddisfare i bisogni della collettività in genere;

20. Gestione ed organizzazione di attività di

sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno nonché attività di promozione e sensibilizzazione atte a favorire l'affermazione dei loro diritti;

21. Gestione ed organizzazione del servizio di turismo sociale che svolge le seguenti attività: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico;

22. Attivazione di azioni per la riduzione dell'isolamento sociale con particolare attenzione ai minori, ai giovani, agli anziani e alle donne di altre culture;

23. Sviluppo di luoghi che favoriscano l'accoglienza, l'ascolto, il benessere, lo scambio interculturale;

24. L'educazione alla mondialità, alla pace, al rispetto dell'ambiente;

25. Gestione di centri estivi, centri di aggregazione giovanile, spazi baby-setting e di animazione infantile;

26. Produzione a fini sociali di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzione di eventi musicali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in audio e video;

27. Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisico, di disagio psico-fisico, neurologico e/o emarginazione sociale, immigrati, ecc.) Imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;

28. Gestione ed organizzazione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. Musicali, informatiche, manuali, ecc.);

29. Gestione ed organizzazione di servizi di formazione di guide turistiche;

30. Organizzazione e promozione di dibattiti, corsi di formazione volti anche a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo, assistenziale, con particolare riguardo al problema del disagio, del degente e di tutte le problematiche connesse;

31. Gestione ed organizzazione di centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del

corpo, gestione degli atti quotidiani necessari allo svolgimento di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale;

32. Gestione ed organizzazione del servizio di assistenza domiciliare educativa (ade), intesa come attività di intervento tramite servizio domiciliare in favore di nuclei familiari (anche monogenitoriali) con minori in condizioni di grave svantaggio socio-educativo, relazionale e/o culturale, in cui i genitori necessitano di supporto e di aiuto nello svolgimento e nello sviluppo delle competenze educative; tali prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo in favore del minore, sia in termini di sostegno diretto alla famiglia, al fine di salvaguardare la qualità del rapporto;

tali servizi perseguono i seguenti obiettivi: migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare, promuovere un processo di cambiamento reale della famiglia, concorrere a rendere autonomo il nucleo familiare, favorire l'integrazione e la socializzazione dei bambini nel proprio ambiente di vita attraverso le strutture educative presenti sul territorio (oratorio, centro d'aggregazione giovanile, strutture sportive, ecc.), raggiungere un positivo inserimento nell'ambiente scolastico anche mediante un aiuto nello svolgimento dei compiti, sostenere il nucleo familiare, soprattutto in presenza di bambini in affidamento etero familiare e diversamente abili, favorire la deistituzionalizzazione, sostenere la funzione educativa genitoriale, ecc.;

(Servizi socio-sanitari)

33. Servizi di gestione e organizzazione di residenze socio-sanitarie assistenziali;

34. Gestione e svolgimento diretto e/o in appalto, in convenzione, in concessione o mediante qualsiasi altra forma prevista per legge, con enti pubblici e/o privati in genere, di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, di telesoccorso, di teleassistenza, educativi, di sostegno e di riabilitazione anche a carattere domiciliare effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, centri (diurni, residenziali, semiresidenziali, di soggiorno, ecc ..) E centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

35. Gestione e organizzazione sia di residenze socio sanitarie, sia di centri di riabilitazione in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra essi, che si configurano come struttura anche alternativa al ricovero istituzionale per anziani, minori disadattati, disabili, tossicodipendenti e più in generale soggetti con fragilità sociale finalizzati all'assistenza e

all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale professionalmente qualificato;

36. Servizio di gestione ed organizzazione di day hospital (dh) offerti tramite un'area di assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico riabilitative a breve e medio termine. Può essere collocato all'interno dell'ospedale, con un collegamento funzionale e gestionale con il servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Può essere, inoltre, collocato presso strutture esterne all'ospedale, collegate con il csm. Ha la funzione di permettere accertamenti diagnostici vari e complessi, effettuare trattamenti farmacologici, ridurre il ricorso al ricovero vero e proprio o limitarne la durata;

(Servizi e strutture per l'infanzia e per minori)

37. Gestione ed organizzazione di servizi di prima infanzia quali il servizio di asilo nido o nido d'infanzia tramite strutture pubbliche e/o private autorizzate all'erogazione di un servizio educativo e sociale per i bambini in età compresa tra i 3 (tre) ed i 36 (trentasei) mesi. Le finalità del potenziamento di questo servizio sono le seguenti: sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative; stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; tale servizio è rivolto alle famiglie monoparentali e/o alle famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano;

38. Servizio di gestione ed organizzazione del gruppo appartamento tramite struttura residenziale rivolta a giovani in età adolescenziale e giovanile, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non possono restare e/o rientrare in famiglia oppure che devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia;

39. Servizio di gestione e organizzazione di centri socio-educativi diurni per minori atti al recupero della serenità del minore e alla sua risocializzazione. Tali istituti offrono un sostegno integrativo alle famiglie nel compito educativo, tutelando il diritto allo studio e promuovendo sul territorio offerte di natura aggregativa, educativa e di tempo libero. Le attività dei centri sono rivolte ai minori che per situazioni familiari o per difficoltà personali necessitano di un sostegno educativo, scolastico e/o di assistenza per l'occupazione del tempo libero. Nei centri vengono svolte attività di doposcuola, attività ludiche (libere ed organizzate), attività di animazione educativa (laboratori), attività culturali, ricreative e sportive;

40. Servizio di gestione e organizzazione della comunità educativa, intesa come struttura residenziale a carattere

comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa, assistenziale e di tutela come attività di lavoro. Con tale servizio si garantisce una gestione della quotidianità del minore alla stregua di quanto avviene nel normale nucleo familiare. E' rivolta a minori per i quali non è praticabile l'affido o per i quali si è in attesa dell'affido stesso;

41. Servizio di gestione ed organizzazione della comunità di pronta accoglienza per minori tramite struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di operatori che, anche a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento. La struttura è finalizzata all'ospitalità di preadolescenti e adolescenti che necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e di tutela temporanea. Durante il periodo di permanenza i servizi sociali dell'ambito formano un progetto educativo individuale in virtù del quale saranno attivati altri servizi o interventi;

42. Servizio di gestione ed organizzazione della comunità alloggio per minori attraverso una struttura educativa e residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento prestando azione di cura, di accoglienza, di tutela e offrendo attività socio-educativa, assistenziale con una gestione della quotidianità anche con programmi personalizzati;

43. Servizio di gestione ed organizzazione di interventi indifferibili per minori fuori famiglia, i quali prevedono un contributo per sostenere il pagamento delle rette delle strutture residenziali a seguito di provvedimenti del tribunale per i minorenni, a favore degli stessi.

(SOCI e PERSONALE)

ARTICOLO 6)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre; se successivamente alla costituzione il numero dei soci dovesse divenire inferiore, esso deve esser integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del C.C..

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è tassativamente ed esclusivamente limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 7)

Possono diventare soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli societari, siano nelle condizioni di concorrere direttamente, per capacità

effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, nel miglior modo possibile, alla realizzazione degli scopi sociali, esplicando attività lavorativa e/o partecipando attivamente alla gestione mutualistica della società.

Possono essere ammessi alla società, con valutazione dell'organo amministrativo, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano o hanno interessenze in imprese e/o professioni identiche od affini e in concorrenza con essa, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10). Altresì non possono far parte della cooperativa coloro che per fondati e gravi motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine ed al decoro della società e della compagine societaria tutta e ciò purché compatibilmente con l'eventuale finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da valutarsi, caso per caso, a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 8)

Nella cooperativa potranno essere presenti le seguenti categorie di soci:

- a) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendone un compenso di qualsiasi natura ed entità;
 - b) soci volontari, in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà e gratuitamente;
- le suddette qualifiche dovranno essere riportate distintamente sul Libro dei Soci tenuto dalla società a norma di legge.

ARTICOLO 9)

Fermo restando il principio della prevalenza secondo quanto indicato nel precedente articolo 1), in aggiunta all'apporto lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di personale esterno con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente, professionale, di collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto.

ARTICOLO 10)

Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo amministrativo, è fatto divieto ai soci e dipendenti di far parte, come di svolgere attività lavorativa a favore, di altre cooperative, società od altri terzi che perseguano attività affini o comunque concorrenti con la cooperativa. A tal fine dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o anche telegramma, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo mezzo, entro sessanta giorni dal ricevimento.

In ogni caso, l'organo amministrativo può consentire il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società

controllate e/o collegate.

ARTICOLO 11)

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società ed i suoi organi è quello risultante dal Libro dei Soci; i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'organo amministrativo, ogni variazione dei dati comunicati alla società in occasione del loro ingresso o della costituzione della stessa e risultanti da apposite annotazioni sul Libro dei Soci.

(AMMISSIONE)

ARTICOLO 12)

Chi desidera far parte della compagine societaria deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività esercitata anche in relazione ai requisiti richiesti dal presente statuto;
- c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;
- d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- e) quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario conoscere ai fini dell'ammissione;
- f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro il termine che sarà comunicato dall'organo amministrativo oltre l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dello stesso organo amministrativo;
- g) la dichiarazione di accettare espressamente e di volersi scrupolosamente attenere al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali;
- h) L'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché ad assumere un comportamento irreprensibile in seno alla società;
- i) L'impegno a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o dai regolamenti aziendali in essere.

ARTICOLO 13)

Le richieste di ammissione saranno valutate dall'organo di amministrazione che in particolare dovrà determinare, in capo a coloro che desiderano far parte della società, l'esistenza dei requisiti come anche l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto; a tal scopo, ai sensi di quanto stabilito al punto e) del precedente articolo statutario, potranno essere richieste ulteriori informazioni.

In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà valutare che l'eventuale ammissione di nuovi soci cooperatori sia

coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci già facenti parte della compagine societaria e compatibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa medesima. Sull'accoglimento della domanda, sarà cura dell'organo amministrativo darne notizia all'interessato comunicando le modalità ed i termini entro il quale effettuare i versamenti di cui alla lettera f) del precedente articolo; se i versamenti di cui prima non sono effettuati con il rispetto delle modalità e dei termini prescritti, la delibera di ammissione deve intendersi inefficace a tutti gli effetti. Sarà cura dell'organo amministrativo annotare l'eventuale ingresso di nuovi soci sull'apposito Libro dei Soci tenuto a norma di legge. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno nel termine di sessanta giorni dal ricevimento chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea sociale, il tutto secondo quanto disciplinato dall'art. 2528 C.C. al quale si fa espresso rinvio per quanto non diversamente specificato.

(RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE)

ARTICOLO 14)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte.

ARTICOLO 15)

Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo di amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e, quindi, accoglierlo o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio potrà fare opposizione così come previsto dall'art. 2532 del C.C. a cui si rinvia. Il recesso deve risultare da apposita annotazione nel Libro dei Soci e diventa operativo, in deroga all'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con riferimento al rapporto sociale che ai rapporti mutualistici sottostanti, come l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 16)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dalla legge;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e/o delle deliberazioni e dei regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali, con inadempienze che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nelle ipotesi di cui al successivo punto g);

c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;

e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;

f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, in guisa da poterla danneggiare moralmente o materialmente, oppure quando fomenta dissidi o disordini fra i soci;

g) che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società.

h) che è dichiarato interdetto o inabilitato;

i) che viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art. 7);

j) che è in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;

k) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi societari anche per sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione, che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione sul libro dei Soci. All'occorrenza, a discrezione dell'organo amministrativo, potrà essere concesso al socio un termine, non superiore ai quindici giorni, entro il quale dovrà presentare delle deduzioni in merito; decorso tale termine infruttuosamente o se tale deduzioni, pur pervenute nei termini, risultano essere insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa con apposita annotazione della stessa sul Libro dei Soci. L'Organo Amministrativo, nel valutare le suddette ipotesi di esclusione, dovrà considerare anche l'eventualità di potenziale inserimento lavorativo di persone svantaggiate e ciò, a suo insindacabile giudizio, purché non in contrasto con gli interessi della società.

ARTICOLO 17)

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio cooperatore determina automaticamente, con la stessa decorrenza, la cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro

instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità.

ARTICOLO 18)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma ai soci interessati.

ARTICOLO 19)

I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale ad essi imputabili e come risultanti dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; inoltre, si esclude il diritto al rimborso del sovrapprezzo quote eventualmente versato in occasione dell'ingresso in società. Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 20)

Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con i suoi eredi, sempre che questi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo. Nella domanda di cui sopra gli eredi dovranno altresì indicare chi, tra loro, assumerà la qualità di socio. In caso di mancata presentazione o di diniego della domanda gli eredi del socio deceduto hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da egli effettivamente versate, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

In mancanza di eredi le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 21)

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, dovranno chiedere il rimborso di quanto loro spettante entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti artt. 19) e 20).

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 22)

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte

dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

(TRATTAMENTI ECONOMICI DEI SOCI COOPERATORI)

ARTICOLO 23)

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale, deve avere come base di riferimento quanto previsto dai contratti o accordi collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e in assenza di contratti o accordi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, ciò fatto salvo quanto segue.

Infatti, deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto tra socio e società cooperativa e, quindi, della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", per la quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa stessa.

Quindi, fermi restando i limiti di legge riferibili alla contribuzione assistenziale e previdenziale come anche all'assicurazione obbligatoria per infortuni, l'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie ed a disposizione è da intendersi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo che potrà, dunque, anche divergere da quello previsto per i contratti collettivi di cui sopra in relazione alle effettive disponibilità finanziarie della cooperativa.

Allo scopo, per meglio specificare quanto sopra, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci cooperatori stessi e la loro relativa retribuzione potranno essere regolate da apposito regolamento aziendale, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 24)

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della società.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente dal lavoro per infermità per

periodi continuativi o parziali, viene sospeso a tempo indeterminato dal lavoro.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui ai commi precedenti, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali e/o rispetto ad altri soci cooperatori con minore anzianità di appartenenza alla società; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende od altre attività analoghe.

(PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE)

ARTICOLO 25)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) Dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal valore nominale non inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi vigenti;
- b) Dalla riserva legale, formata dalla quota di avanzi di gestione accantonata ai sensi di legge e di statuto e con le quote sociali eventualmente non rimborsate, ai sensi di legge e di statuto, ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) Da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di riserva, anche straordinaria, purché il relativo accantonamento non contrasti con i fini mutualistici della società.

Tutte le riserve previste dal presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili", ai sensi di legge, con esclusione tassativa della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque, salva la previsione dell'art. 2545/ter in relazione alla copertura di perdite, per la cui modalità si rinvia allo stesso.

ARTICOLO 26)

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri, anche se soci, con effetto verso la cooperativa, il tutto secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.

(ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI)

ARTICOLO 27)

Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo di Gennaio e si chiudono il trentuno di Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite e della Nota Integrativa, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale quando richiesta dalla legge o se ritenuta utile dall'Organo Amministrativo. Da quest'ultima o, in mancanza,

dalla Nota integrativa, devono in ogni caso risultare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società. Dal bilancio si devono evincere i dati dell'attività svolta con i soci rispetto a quella eventualmente svolta con terzi e nella Nota Integrativa al bilancio dovrà essere documentata la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513

C.C. come anche dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Fatte salve le altre indicazioni previste per legge. Per la istituzione e il funzionamento dell'organo di controllo e/o revisione trovano applicazione le norme di cui alla vigente legislazione.

ARTICOLO 28)

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, inteso quale avanzo di gestione, al netto delle somme eventualmente riconosciute ai soci cooperatori, come trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545/sexies C.C. e delle altre leggi di settore vigenti e così come determinato dal successivo articolo del presente statuto; l'utile netto, come sopra determinato, sarà così destinato:

- a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale od ordinaria;
- b) una quota, destinata alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n.59, attualmente pari al 3% (tre per cento) e, comunque, nella misura di legge vigente e delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2545/quinqies, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, che non potrà tassativamente superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Viene, comunque, tassativamente fatta salva la misura massima idonea a consentire alla società il mantenimento dei fini mutualistici e dei requisiti della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;
- d) nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato purché nel tassativo limite massimo consentito dalle leggi vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;
- e) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria

indivisibile.

L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare, fatta tassativamente salva la destinazione di cui alla lettera b), di destinare la totalità degli utili netti al Fondo di Riserva ordinario.

Le somme ripartibili tra i soci, potranno essere destinate, previa delibera, all'aumento gratuito del capitale sociale sino al massimale consentito dalle legge vigenti e sempre nel rigoroso rispetto del limite massimo consentito dalle norme vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali.

ARTICOLO 29)

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori potrà essere effettuata, su proposta ed a giudizio dell'organo amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio a cui gli stessi devono essere imputati (o anche in un momento precedente intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio ed il termine ultimo per l'approvazione del bilancio); il ristorno è attribuito ai soci cooperatori riconoscendo loro una somma non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, escludendosi dalla base di calcolo gli accantonamenti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e la contribuzione previdenziale e assistenziale, il tutto nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.. Ai sensi del disposto dell'art. 2545/sexies, al fine della definizione della qualità (oltre che della quantità) del lavoro prestato a favore della cooperativa, si presume che la qualità dell'apporto lavorativo dei soci cooperatori sia equivalente e ciò salvo diversa specificazione da parte di apposito regolamento societario in merito. Il ristorno così determinato potrà essere attribuito ai soci cooperatori o mediante integrazione di tutte le retribuzioni o mediante aumento gratuito di tutte le quote di capitale sociale sottoscritte e versate, il tutto con scelta improntata alla parità di trattamento; modalità di attribuzione del ristorno differenti da socio a socio potranno essere attuate solo con il consenso unanime dei partecipanti all'assemblea riunita per tale occasione.

(ASSEMBLEA DEI SOCI)

ARTICOLO 30)

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, le

deliberazioni sono assunte con voto palese.

In caso di impedimento ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di apposita procura, da conservarsi agli atti della società da parte dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 31)

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'ordine degli argomenti da trattare e, se ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, anche la data della seconda convocazione che non può aver luogo nello stessa data fissata per la prima e non oltre trenta giorni da questa.

Ciascun componente del consiglio di amministrazione, quando costituito, possono ottenere che il presidente del consiglio di amministrazione convochi, facendone richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni dalla richiesta; lo stesso diritto, da esercitarsi con le stesse modalità, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un terzo di voti spettanti alla totalità della compagine societaria.

ARTICOLO 32)

L'assemblea è convocata mediante invio dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello previsto per la convocazione e da espletarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma da inviarsi ai singoli soci presso il domicilio risultante dal libro soci.

ARTICOLO 33)

L'assemblea è validamente convocata, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione, se è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 34)

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio; è fatta salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..

ARTICOLO 35)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultano tali per effetto dell'iscrizione nel libro dei soci; hanno diritto di voto solo i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

ARTICOLO 36)

Si stabilisce che l'assemblea è regolarmente costituita e

delibera validamente sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con le seguenti modalità:

- a) con non più di un voto contrario sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a tre oppure quattro;
- b) con non più di due voti contrari sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a cinque oppure sei;
- c) con non più tre voti contrari sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a sette oppure otto;
- d) con la maggioranza assoluta dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) da un numero di soci pari o superiore a nove.

ARTICOLO 37)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci. Sarà cura del Presidente, a proprio giudizio, far apporre apposita firma di presenza a tutti gli intervenuti in assemblea, al momento di avvio della stessa, su un apposito foglio o su di un registro all'uopo predisposto che, come il precedente, non dovrà essere sottoposto a particolari formalità. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo non venga redatto da Notaio, nel qual caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente.

ARTICOLO 38)

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio della società e sul riparto degli utili; provvede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne determina il compenso e su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per legge o per statuto, con particolare riferimento:

- a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente statuto;
- b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) all'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 C.C., così come predisposti dall'organo amministrativo per la disciplina dei rapporti tra società e

soci ai sensi di legge e di statuto;
e) su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla legge la redazione del verbale da parte di un Notaio.

(AMMINISTRAZIONE)

ARTICOLO 39)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

Per Organo amministrativo deve intendersi, secondo il disposto della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il Consiglio di amministrazione.

La prima volta viene nominato in sede di costituzione della Società, successivamente, alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci mediante decisione assembleare stabiliscono il nuovo Consiglio di Amministrazione, conferendo le relative cariche di Presidente e Vice Presidente e Consigliere.

L'Organo amministrativo - CdA - resta in carica per un triennio e successivamente deve essere rinominato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nell'atto costitutivo o con decisione dell'assemblea dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.

L'amministrazione della società amministrata da parte del Consiglio di amministrazione, comporta che le decisioni dello stesso sono adottate con deliberazione collegiale.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente, o chi ne faccia le veci, con comunicazione a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica certificata, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio di ogni consigliere. L'avviso deve essere in ogni caso spedito con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovarne l'avvenuta ricezione nel termine innanzi indicate.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed estesi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, nulla escluso ed eccettuato, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o Statuto siano riservati al deliberare delle Assemblee.

L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo può altresì nominare Segretari, Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni, determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Il Segretario, se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 cod.civ., a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di una pluralità di Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere nessuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione è l'assemblea dei soci. In caso di parità di voti, l'opposizione si intende accolta e l'operazione non autorizzata.

Sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo, che è tenuto all'osservanza del metodo collegiale:

-) la redazione del progetto di bilancio;
-) la redazione dei progetti di fusione e scissione.

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, all'Amministratore delegato e al Presidente del Comitato esecutivo, nei limiti della delega loro conferita. Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

(SCIOGLIMENTO - CLAUSOLE MUTUALITA' PREVALENTE e VARIE)

ARTICOLO 40)

Addivenendosi allo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2545/duodecies, l'Assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori stabilendone anche i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 41)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 42)

La Società può ricevere finanziamenti o anticipazioni da parte dei Soci, purché in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia ed, in particolare, dal D.Lgs. 385/1993 di concerto con la delibera C.I.C.R. del 03/03/1994. Nel caso in cui si verificano anticipazioni o finanziamenti da parte dei Soci attuali o futuri della Società, tali anticipazioni o finanziamenti potranno essere effettuati indipendentemente dal rispetto del criterio di proporzionalità delle quote rispetto al capitale sociale e senza che sia necessaria apposita delibera assembleare. Tali anticipazioni o finanziamenti saranno considerati improduttivi di interessi qualunque sia il tempo effettivo di impiego degli stessi da parte della Società. Soltanto l'Assemblea dei Soci, con specifica deliberazione, può eventualmente riconoscere o determinare l'entità e le modalità di corresponsione di interessi ai Soci anticipatori o finanziatori. Nel silenzio di una apposita deliberazione assembleare l'improduttività di interessi è assolutamente tassativa.

ARTICOLO 43)

Tutte le clausole mutualistiche del presente statuto sono tassativamente inderogabili e devono essere di fatto osservate; a miglior precisazione e per ribadire quanto già espresso, con riferimento al mantenimento da parte della

cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente, le disposizioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2514 C.C. si intendono integralmente adottate nel presente statuto come prevalenti e tassativamente inderogabili e devono, anche di fatto, essere osservate.

ARTICOLO 44)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato: Stefania Buonanno, Luca Marzo, Sara Marzo, Giuseppe De Pascalis notaio (vi è l'impronta del sigillo).

[illegible]